



**COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 72
della Giunta comunale**

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione in uso, per il periodo 2025 - 2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre annualità, del complesso pastorale - agriturismo di Malga Caserina di Dentro.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Bressanini Giorgia - Assessore
4. Girardelli Renato - Assessore
5. Vanzo Gianluca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 31/03/2025
al 10/04/2025

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione in uso, per il periodo 2025 – 2028 con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità, del complesso pastorale - agrituristico di Malga Caserina di Dentro.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole di competenza e osservato che la presente non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, con la conseguenza che non si ravvisa la necessità di acquisire il preventivo parere del competente Responsabile de Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Premesso che il Comune di Scurelle è proprietario del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro, soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento - come richiamati dall'art. 1, co. 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 -, con natura di uso civico e la cui concessione è stata risolta giusta deliberazione n. 60 del 14 marzo 2025, composto dai seguenti beni immobili, tutti in C.C. Scurelle:

Fabbricati:

- stallone, contraddistinto dalla p.ed. 592, composto da locale con 30 posti cuccetta, sala mungitura a “spina di pesce” 3 + 3, locale lavorazione latte, sala affioramento, sala stagionatura e servizi;
- casara, catastalmente individuata dalla p.ed. 494, composta da abitazione del gestore e locali per l'esercizio dell'agriturismo (solo ristorazione), dotata di attestato di prestazione energetica – classe energetica classe “G”;
- deposito legnaia e per la custodia del generatore, contraddistinto dalla p.ed. 986;
- deposito attrezzi, contraddistinto dalla p.ed. 985.

Pascoli di pertinenza della malga:

- “campivolo” Conseria di Sotto, per una superficie di ha 5,3539 (pascolo nudo) e ha 0,2266 (pascolo alberato);
- “campivolo” Caserina di Dentro, per una superficie di ha 13,5168 (pascolo nudo) e ha 1,1832 (pascolo alberato);
- “campivolo” Caserina di Fuori e Tedon, per una superficie di ha 10,762 (pascolo alberato);
- “campivolo” in loc. Campivelo, per una superficie di ha 3,229;
- “campivolo” in loc. Ponte Conseria, per una superficie di ha 1,28;

per una superficie complessiva di ha 35,5525 e così catastalmente individuati: pp. ff. 2069/1 (porz.), 2067 (porz.), 2066/1, 2064/1 (porz.), 2064/2, 1991, 1990, 1993, 2063/1 (porz.), 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/32 (porz.) 2062 (porz.).

Precisato che:

- la superficie pabulare netta oggetto di concessione è pari ad approssimativi 33 ha;
- il carico ottimale di bestiame è di 20 U.B.A.;
- la malga è destinata in via principale all'allevamento di bovini;
- la malga è attrezzata per la lavorazione del latte con un impianto di lavorazione autonomo (c.d. minicaseificio) da 400 litri; è fatto obbligo al concessionario di eseguire la lavorazione del latte in loco, utilizzando l'impianto e le attrezzature all'uopo concesse.

Precisato altresì che:

- l'affidamento in concessione del complesso pastorale – agriturismo di Malga Caserina di Dentro viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e ss.mm.ii., da ultimo con L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg;
- il concessionario ha l'obbligo di esercizio dell'attività agrituristica, con somministrazione di pranzo e cena per un minimo di 30 posti/giorno e per il periodo minimo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni annualità oggetto di concessione. Ai fini del rispetto del rapporto di equivalenza prescritto dalla vigente normativa di cui alla L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg, il concessionario dovrà rivolgersi al competente Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

Richiamata la seguente disciplina:

- l'art. 1 dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.ii. in via generale postula l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che intendano cedere in proprietà o in godimento beni immobili del proprio patrimonio disponibile di attivare una previa pubblica gara nelle forme di cui all'art. 19 della stessa legge, salvo quanto previsto dal comma terzo del medesimo articolo e in particolare nei casi di cessioni in godimento di superfici a pascolo a favore di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) qualora l'importo contrattuale non ecceda la soglia di cui all'art. 21, co. 2, fissata in euro 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- il comma 2bis dell'art. 39 poc'anzi citato statuisce, in materia di cessioni in godimento di fondi rustici, un rinvio formale e recettizio alla legislazione statale vigente, individuata nelle leggi 12.06.1962, n. 567, 11.02.1971, n. 11 e 03.05.1982, n. 203; - l'ar. 6 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 dispone al comma 1 l'applicazione delle succitate leggi anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici che siano oggetto di concessione amministrativa e cui risultano assimilati, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e in virtù del particolare regime di titolarità e circolazione che li caratterizza, i beni gravati da vincolo di uso civico;
- l'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall'ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l'amministrazione deve adottare la licitazione privata o la trattativa privata per la concessione o l'affitto dei propri terreni;
- il comma 4bis del già richiamato art. 6 D. Lgs. 228/2001 configura, nell'ambito della concessione in godimento di fondi rustici, una riserva a favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 4 dello stesso decreto, che abbiamo manifestato interesse alla procedura pubblica di affido, prevedendo che in tali casi l'assegnazione avvenga a favore dei medesimi al canone a base di gara, eventualmente facendo luogo a sorteggio nel caso di pluralità di interessati;
- l'art 4bis della legge n. 203 del 1982 attribuisce al concessionario o affittuario uscente il diritto di prelazione al nuovo affido, esercitabile alle condizioni offerte dall'aggiudicatario entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione delle offerte ricevute da parte dell'Amministrazione, ovvero entro un anno quando quest'ultime non siano state notificate prima della stipula del contratto;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015 sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art.25, comma 4 bis, della l.p. 28.03.2003, n. 4;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del già richiamato art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990;
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Vista la necessità di avviare una procedura aperta ai fini della concessione in uso del fondo rustico in parola, per il periodo 2025 – 2028 con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità, precisando che l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ricordato che, in virtù del quadro normativo di cui in premessa, risulta sempre possibile, a fronte della scelta ordinaria dell'ente di avviare una procedura aperta e nondimeno nell'ipotesi in cui la stessa sia già stata indetta, che pervenga all'amministrazione una richiesta di assegnazione del fondo da parte di soggetto legittimato, comportante nel caso si tratti di lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti la necessità di avviare un confronto con procedura ristretta tra soli questi ultimi, qualora invece trattasi di giovani imprenditori agricoli l'assegnazione diretta al canone a base d'asta, salvo sorteggio nel caso di pluralità di interessati.

Precisato che, nel caso di specie, non opera il diritto di prelazione del concessionario uscente di cui all'art. 4bis della legge 03.05.1982, n. 203, in considerazione dell'esclusione disposta dal previgente contratto di concessione.

Ritenuto conseguentemente opportuno anteporre all'indizione di procedura aperta per la concessione in uso del complesso malghivo menzionato in premessa la pubblicazione di apposito avviso, deputato alla raccolta delle possibili manifestazioni di interesse all'assegnazione, contenente, secondo quanto stabilito dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015 e al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione:

- le generalità del fondo, concesso a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in particolare i dati relativi alla destinazione dello stesso e al carico ottimale di bestiame, con rinvio al disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani allegato parte integrante e sostanziale del bando;
- i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- il canone annuale di concessione da porre a base d'asta, determinato tenuto conto dei dati catastali relativi ai fabbricati d'appoggio, ove presenti, e alle superfici a pascolo e delle caratteristiche pabulari e più in generale del cotico, nonché maggiorato del canone aggiuntivo per esercizio di attività agrituristica, per complessivi € 16.000,00.= al netto di Iva di legge;
- la durata della concessione amministrativa, fissata in quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità;
- le riserve legislative a favore delle categorie di soggetti citati al precedente paragrafo;
- l'assenza di facoltà del gestore uscente di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 4bis della legge 203/1982;
- l'intenzione di stipulare il contratto di concessione in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, ai sensi di quanto consentito dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e pertanto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, nonché nelle forme di scrittura privata autenticata.

Visto l'avviso predisposto ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse alla concessione del fondo, nonché gli allegati allo stesso, consistenti nel disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli redatto secondo lo schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015, nello schema di contratto di concessione e nella documentazione amministrativa da restituire ai fini di presentazione della domanda.

Ricordato che il fondo rustico oggetto di concessione è gravato da vincolo di uso civico e che in caso di aggiudicazione e contestualmente alla stessa verrà conseguentemente disposta, per l'intero periodo contrattuale e conseguentemente per la durata di quattro anni, eventualmente da rinnovarsi per lo stesso periodo, a decorrere dalla data della stipula, la sospensione dello stesso in virtù di quanto consentito dall'art. 15 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, precisando che i proventi derivanti dalla concessione saranno destinati alle finalità individuate dall'art. 10 della stessa legge.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 L.R. 03.05.2018, n. 2, in considerazione dell'iter legislativo preordinato all'individuazione del concessionario e tenuto conto che il termine per la sottoscrizione dei contratti di concessione di fondi rustici è fissato al 15 maggio di ogni anno, come da circolare del 15 novembre u.s. dell'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, la quale ha reso noto, con riferimento alle nuove prescrizioni introdotte dalla vigente disciplina europea e nazionale in ordine alle modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti e dello Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027, che limitatamente all'ACA 8 Azione 3, (premio alpeggio) in relazione alle motivazioni orografiche e di altitudine (presenza neve e gelo nella stagione invernale) il periodo di alpeggio e quindi l'impegno sottoscritto deve essere svolto unicamente nell'intervallo temporale fra il 15 maggio ed il 15 ottobre dell'anno di riferimento, sottolineando altresì pertanto che la disponibilità dei terreni da parte del beneficiario può essere limitata a tale periodo per tutto il periodo della programmazione 2023/2027.

Visti:

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, e s.m. ed i.;
- la legge 12.06.1962, n. 567, rubricata "Norme in materia di affitto di fondi rustici";
- la legge 11.02.1971, n. 11 recante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici";
- la legge 03.05.1982, n. 203 disciplinante i contratti agrari;
- il decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 731 di data 06.05.2015 e i relativi allegati tecnico-amministrativi;
- la legge provinciale 14.06.2005, n. 6 rubricata "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59 Leg;
- la legge regionale 03.02.2018, n. 2 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e in conformità a quanto disposto dallo Statuto comunale e dagli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027, approvati con deliberazioni della Giunta comunale n.ri 238 e 239 di data 30.12.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'avviso pubblico e relativi allegati atto alla raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione, per la durata di quattro annualità e con possibilità di rinnovo per egual periodo, del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro, composto dai seguenti beni immobili, tutti in C.C. Scurelle:

Fabbricati:

- stallone, contraddistinto dalla p.ed. 592, composto da locale con 30 posti cuccetta, sala mungitura a “spina di pesce” 3 + 3, locale lavorazione latte, sala affioramento, sala stagionatura e servizi;
- casara, catastalmente individuata dalla p.ed. 494, composta da abitazione del gestore e locali per l'esercizio dell'agriturismo (solo ristorazione), dotata di attestato di prestazione energetica – classe energetica classe “G”;
- deposito legnaia e per la custodia del generatore, contraddistinto dalla p.ed. 986;
- deposito attrezzi, contraddistinto dalla p.ed. 985.

Pascoli di pertinenza della malga:

- “campivolo” Conseria di Sotto, per una superficie di ha 5,3539 (pascolo nudo) e ha 0,2266 (pascolo alberato);
 - “campivolo” Caserina di Dentro, per una superficie di ha 13,5168 (pascolo nudo) e ha 1,1832 (pascolo alberato);
 - “campivolo” Caserina di Fuori e Tedon, per una superficie di ha 10,762 (pascolo alberato);
 - “campivolo” in loc. Campivelo, per una superficie di ha 3,229;
 - “campivolo” in loc. Ponte Conseria, per una superficie di ha 1,28;
- per una superficie complessiva di ha 35,5525 e così catastalmente individuati: pp. ff. 2069/1 (porz.), 2067 (porz.), 2066/1, 2064/1 (porz.), 2064/2, 1991, 1990, 2063/1 (porz.), 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/32 (porz.) 2062 (porz.).

- 2) Di precisare che:

- il carico ottimale di bestiame è di 20 U.B.A.;
- la malga è destinata in via principale all'allevamento di bovini;
- la malga è attrezzata per la lavorazione del latte con un impianto di lavorazione autonomo (c.d. minicaseificio) da 400 litri; è fatto obbligo al concessionario di eseguire la lavorazione del latte in loco, utilizzando l'impianto e le attrezzature all'uopo concesse;
- l'affidamento in concessione del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e ss.mm.ii., da ultimo con L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg;
- il concessionario ha l'obbligo di esercizio dell'attività agrituristica, con somministrazione di pranzo e cena per un minimo di 30 posti/giorno e per il periodo minimo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni annualità oggetto di concessione. Ai fini del rispetto del rapporto di equivalenza prescritto dalla vigente normativa di cui alla L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg, il concessionario dovrà rivolgersi al competente Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

- 3) Di dare atto che l'avviso pubblico di cui al punto 1 è redatto secondo quanto stabilito dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015 e pertanto contiene:

- le generalità del fondo, concesso a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in particolare i dati relativi alla destinazione dello stesso e al carico ottimale di bestiame, con rinvio al disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani allegato parte integrante e sostanziale del bando;
 - i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
 - il canone annuale di concessione da porre a base d'asta, determinato tenuto conto dei dati catastali relativi ai fabbricati d'appoggio, ove presenti, e alle superfici a pascolo e delle caratteristiche pabulari e più in generale del cotico, maggiorato del canone aggiuntivo per esercizio di attività agrituristica, per complessivi € 16.000,00.= a base d'asta al netto di Iva nella misura di legge;
 - la durata della concessione amministrativa, fissata in quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità;
 - le riserve legislative a favore delle categorie di soggetti citati al precedente paragrafo;
 - l'assenza di facoltà del gestore uscente di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 4bis della legge 203/1982;
 - l'intenzione di stipulare il contratto di concessione in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, ai sensi di quanto consentito dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e pertanto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, nonché nelle forme di scrittura privata autenticata;
 - i relativi allegati, consistenti nel disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli redatto secondo lo schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015, nello schema di contratto di concessione e nella documentazione amministrativa da restituire ai fini di presentazione della domanda;
- 4) di precisare che, in virtù del quadro normativo di cui in premessa, risulta sempre possibile, a fronte della scelta ordinaria dell'ente di avviare una procedura aperta e nondimeno nell'ipotesi in cui la stessa sia già stata indetta, che pervenga all'amministrazione una richiesta di assegnazione del fondo da parte di soggetto legittimato, comportante nel caso si tratti di lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti la necessità di avviare un confronto con procedura ristretta tra soli questi ultimi, qualora invece trattasi di giovani imprenditori agricoli l'assegnazione diretta al canone a base d'asta, salvo sorteggio nel caso di pluralità di interessati;
- 5) di precisare altresì che nel caso di specie, non opera il diritto di prelazione del concessionario uscente di cui all'art. 4bis della legge 03.05.1982, n. 203, in considerazione dell'esclusione disposta dal previgente contratto di concessione;
- 6) di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui al punto 2 all'albo comunale per numero 10 giorni consecutivi, demandando la gestione del procedimento al Segretario comunale;
- 7) di precisare che il fondo rustico in questione è gravato da vincolo di uso civico e che in caso di aggiudicazione e contestualmente alla stessa verrà conseguentemente disposta, per l'intero periodo contrattuale e conseguentemente per la durata di quattro anni, eventualmente da rinnovarsi per lo stesso periodo, a decorrere dalla data della stipula, la sospensione dello stesso in virtù di quanto consentito dall'art. 15 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, precisando che i proventi derivanti dalla concessione saranno destinati alle finalità individuate dall'art. 10 della stessa legge;
- 8) di dichiarare, per le motivazioni espresse e con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre alla Giunta Comunale

Delibera n. **72**

Seduta del **26.03.2025**

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione in uso, per il periodo 2025 – 2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre annualità, del complesso pastorale - agriturismo di Malga Caserina di Dentro.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 25/03/2025

Il Segretario Comunale
F.to Müller dott.ssa Deborah

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 01/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah